Università di Brescia

Didattica e Impegno nel Territorio
U.O.C. Coordinamento Area Medico-Sanitaria
e Scuole di Specializzazione

LINEE GUIDA PER MATERNITA'

Regolamento Scuole di Specializzazione Area sanitaria

Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza, della maternità e paternità

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola, e al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di tutela necessarie per la salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti. La specializzanda, ai fini della comunicazione dello stato di gravidanza e dei successivi congedi, si attiene all'apposita procedura individuata dagli Uffici amministrativi competenti. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia di tutela della salute, la Direzione della Scuola, in accordo con la sorveglianza sanitaria, provvede ad assegnare la specializzanda ad attività formative professionalizzanti compatibili allo stato di gravidanza.
2. Eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei sette mesi antecedenti la data prevista del parto non determinano la sospensione della formazione.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in merito alla tutela della gravidanza, si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal D.Lgs. 151/2001.
4. Il congedo per paternità è regolato dalle disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 151/2001, in quanto compatibili e dall'apposita procedura individuata dagli Uffici amministrativi competenti.
5. Ai sensi del D.Lgs 151/2001 in quanto compatibile, in caso di malattia del figlio:
a) di età inferiore a 3 anni, il soggetto in formazione, alternativamente all'altro genitore, può assentarsi per un periodo pari alla durata della malattia. I giorni di malattia superiori ai 40 giorni, determinano la sospensione della formazione e l'obbligo del loro recupero.
b) di età compresa fra i tre e gli otto anni, spettano al massimo 5 giorni di assenza all'anno da godere alternativamente all'altro genitore.
Il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e gli uffici competenti dell'Amministrazione e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN che abbia in cura il figlio.

Comunicazione stato di gravidanza

La specializzanda in gravidanza deve innanzitutto comunicare il proprio stato al Direttore della Scuola di Specializzazione e al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione.
Una volta informato, il Direttore la assegna ad attività che non espongano a rischi per la salute né lei né il nascituro, garantendo comunque la continuità del percorso formativo.

A CHI

- Direttore Scuola Specializzazione
- Responsabile UO/Tutor aziendale

Dott.ssa Barbara De Nardi

Interdizione anticipata

Qualora si configurino ipotesi di "gravidanze a rischio" dovute a motivi di salute della madre o per altre motivazioni, la specializzanda dovrà autonomamente inoltrare richiesta di astensione anticipata alla ASL di competenza rispetto alla propria residenza o al domicilio.
La specializzanda, ottenuto il certificato che dichiara la gravidanza a rischio da parte del ginecologo del SSN, deve informare di ciò il Direttore dell'UO ed il Direttore della Scuola di Specializzazione e gli uffici amministrativi.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- certificato del ginecologo su carta intestata attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- certificato del ginecologo che dichiari la gravidanza a rischio;
- certificato di interdizione anticipata dal lavoro rilasciato dall'ASL;
- modulo sospensione formazione
- copia documento d'identità.

A CHI INVIARE

- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

Congedo di maternità (cd. astensione obbligatoria) 2+3

Se l'attività svolta non comporta rischi per la salute, la specializzanda può svolgere la propria attività fino al periodo di astensione obbligatoria a partire da due mesi prima della data presunta del parto (formula 2+3, che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto).

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- certificato del ginecologo su carta intestata attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- certificato della medicina preventiva;
- modulo sospensione formazione;
- copia documento d'identità

A CHI INVIARE

- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO

- Tutti i documenti devono essere inviati nei primi giorni del mese entro il settimo mese di gravidanza.

Richiesta di flessibilità di astensione obbligatoria per gravidanza 1+4 / 0+5

La possibilità per la specializzanda di chiedere di usufruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (formula 1+4) ovvero dal giorno della DPP e nei 5 mesi successivi al parto (0+5), è condizionata all'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata sempre dal medico specialista in Ginecologia ed ostetricia ed al parere favorevole del Medico Competente.
Si precisa che il periodo di flessibilità è interrotto:

- dall'insorgere di una malattia;
- nel caso di parto prematuro.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- certificato del ginecologo su carta intestata attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- certificato della medicina preventiva;
- successivo certificato del ginecologo dove dichiara che si può lavorare fino all'ottavo mese/fino al nono mese;
- certificato della medicina preventiva "attestazione di non pregiudizio";
- modulo sospensione formazione;
- copia documento d'identità

A CHI INVIARE

- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO

- Tutti i documenti devono essere inviati nei primi giorni del mese entro il settimo mese di gravidanza o appena si rendono disponibili i documenti sopra indicati

Dichiarazione della nascita del figlio

Avvenuta la nascita, la specializzanda è tenuta a presentare, entro 30 giorni, autocertificazione attestante il nome, cognome e codice fiscale del figlio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- autocertificazione attestante la nascita del figlio

A CHI INVIARE
- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO:
- Entro 30 giorni dal parto

Richiesta di congedo parentale - astensione facoltativa (art. 32 D.L. 26 MARZO 2001 n. 151) di 6 mesi

Alla madre, terminato il periodo di astensione obbligatoria, spetta un periodo continuativo o frazionato di congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi.

! In merito al congedo parentale una volta deciso la durata del periodo di astensione, **non** è possibile rientrare in formazione se non per gravi motivi documentati e con richiesta autorizzata dal primario.

Se la nascita è avvenuta prima della data presunta del parto, i tre mesi di astensione obbligatoria (o i quattro/cinque mesi, se si è fatta richiesta di flessibilità di astensione obbligatoria) si iniziano a conteggiare dal giorno successivo alla data presunta del parto.

Se la nascita è avvenuta dopo la data presunta del parto, i tre mesi di astensione obbligatoria (o i quattro/cinque mesi, se si è fatta richiesta di flessibilità di astensione obbligatoria) si conteggiano dal giorno successivo alla data del parto (art. 21 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151).

esempio:

1) nascita avvenuta prima della data presunta del parto :
DPP 9.06 nascita 7.06 - congedo obbligatorio iniziato il 9.05 (formula 1+4)
il congedo obbligatorio terminerà il 9.10 e il congedo parentale inizierà a decorrere dal 10.10.

2) nascita avvenuta dopo la data presunta del parto :
DPP 9.06 nascita 13.06 - congedo obbligatorio iniziato il 9.05 (formula 1+4)

il congedo obbligatorio terminerà il 13.10 e il congedo parentale inizierà a decorrere dal 14.10.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- Modulo congedo parentale

A CHI INVIARE
- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO:
- entro e non oltre i primi giorni del mese in cui terminerebbe il congedo obbligatorio

Rientro in formazione

Al termine della sospensione obbligatoria, ove non venga richiesto il congedo parentale, o al termine del congedo parentale, la specializzanda dovrà comunicare il rientro in formazione specialistica utilizzando l'apposito modello.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- Modulo ripresa formazione

A CHI INVIARE
- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO:
- entro e non oltre i primi giorni del mese in cui terminerebbe il congedo obbligatorio/facoltativo.

Riduzione orario per allattamento

La specializzanda può usufruire della riduzione di orario per allattamento dal rientro in formazione e fino al compimento di un anno del bimbo. Esso comporta una riduzione dell'orario di 2 ore giornaliere per ogni figlio (ad es. in caso di due gemelli, 4 ore giornaliere).
Tali ore dovranno essere recuperate, prolungando il corso di formazione, qualora fossero superati i 40 giorni consecutivi.
Il Ministero dell'Università ha precisato che 2 ore giornaliere sono pari ad 1/3, che su 9 mesi corrispondono a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- Modulo riduzione orario

A CHI INVIARE
- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO:

- entro e non oltre i primi giorni del mese in cui terminerebbe il congedo obbligatorio/facoltativo.

Congedo di Paternità

Lo Specializzando padre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- Modulo richiesta congedo di paternità obbligatorio

A CHI INVIARE
- ammcentr@cert.unibs.it

dalla propria **PEC o email istituzionale**

QUANDO:
- I primi giorni del mese in cui si intende usufruire

Attività durante la sospensione

Durante la sospensione della formazione **non** potrà essere effettuata alcuna attività didattica.
Ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 368/1999, l'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato. L'esame di passaggio all'annualità successiva oppure l'esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato l'intero recupero.

Trattamento economico oltre i 12 mesi

Nel caso di superamento dei 12 mesi di sospensione (per malattia prolungata o altra gravidanza), qualora si verificasse una nuova gravidanza è previsto che per i mesi di gravidanza obbligatoria (5 mesi totali) non coperti o solo in parte coperti dalla borsa di specialità, la specializzanda in stato di gravidanza riceva l'indennità di maternità dall'ENPAM secondo la normativa vigente (80% dei 5/12 dei redditi dei due anni precedenti; qualora non ci fossero redditi dichiarati, si procede all'indennizzo minimo).
Il congedo parentale, invece, non riceverà alcuna indennità.

Tutti i moduli sono scaricabili da:
https://www.unibs.it/it/scuole-specializzazione-mediche-faq

Per maggiori approfondimenti consultare sul sito di UniBs:
- FAQ medici specializzandi
https://www.unibs.it/it/scuole-specializzazione-mediche-faq